

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

in composizione monocratica, in persona del Cons. Gianpiero
D'Alia, ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 56/2024

nel giudizio in materia pensionistica iscritto al n. **23830** del
registro di Segreteria

proposto da

C. M., nato a omissis il omissis ed ivi residente in contrada
omissis n. omissis (cod. fisc.: omissis), rappresentato e difeso
dall'avv. Sebastiano Strangio (cod. fisc.: STRSST60D13H970Y),
con studio in Bianco (RC), Via Cristoforo Colombo n. 203, giusta
procura speciale rilasciata in calce al ricorso introduttivo,
elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo (fax:
0964-913228; posta elettronica certificata:
sebastiano.strangio@avvocatilocri.legalmail.it)

contro

1) ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(80078750587), in persona del legale rappresentante *pro*
tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e
disgiuntamente, dall'Avv. Teresa Pugliano (cod. fisc.:
PGLMTR57R43H501L), posta elettronica certificata:

avv.mariateresa.pugliano@postacert.inps.gov.it, e dall'Avv.

Caterina Battaglia (BTTCRN70R54M208B), posta elettronica

certificata: avv.caterin.battaglia@postacert.inps.gov.it, come da

procura generale *ad lites* versata in atti, elettivamente

domiciliato in Catanzaro, Via Tommaso Campanella, presso la

sede dell'Avvocatura INPS;

2) AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI omissis (omissis),

in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in

omissis, Via omissis n. omissis, posta elettronica certificata:

affarigenerali.asprc@certificatamail.it;

- non costituita in giudizio -

per l'annullamento

del silenzio rigetto dell'INPS sulle istanze del ricorrente per il

riconoscimento del suo diritto alla pensione di vecchiaia

per il riconoscimento

del diritto alla pensione di vecchiaia

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Visto il d.lgs. n. 174/2016, recante il codice della giustizia contabile;

Uditi, nella pubblica udienza del 15 aprile 2024, previa dichiarazione di contumacia dell'Azienda Sanitaria Provinciale

di omissis, l'avv. Vincenzo Genovese, per delega dell'avv.

Sebastiano Strangio, per il ricorrente, e l'avv. Caterina Battaglia, per l'INPS.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I. Con il **ricorso** in epigrafe, depositato il 14 novembre 2023, il signor **C. M.**, premesso di essere stato dipendente dell'ASP di omissis, con rapporto di lavoro subordinato, dal 1° gennaio 1983 fino al 30 marzo 2019, per il quale sono stati versati i contributi al Fondo pensioni lavoratori dipendenti enti locali, ha chiesto l'accertamento del suo diritto a conseguire la pensione di vecchiaia, con la conseguente condanna dell'istituto previdenziale al pagamento della stessa, nella misura prevista dalla legge, con decorrenza 1° dicembre 2020, ovvero dalla data meglio vista, con interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991, e con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio, e distrazione in favore del procuratore antistatario.

Il ricorrente, in particolare, ha affermato di essere in possesso del requisito contributivo di almeno venti anni di contribuzione, previsto dall'art. 2 del d.lgs. n. 503/1992; di essere anche in possesso del requisito anagrafico, perché ha raggiunto l'età pensionabile il 24 novembre 2020; che il rapporto di lavoro con l'azienda sanitaria, allora esistente, si è successivamente risolto; di avere inoltrato domanda all'INPS per l'ottenimento della pensione di vecchiaia il 3 novembre 2020, senza avere ottenuto alcun riscontro; che avverso il silenzio dell'INPS ha proposto ricorso amministrativo al Comitato provinciale di omissis dell'istituto previdenziale, senza avere ottenuto alcun riscontro;

che, come pacificamente si evince dalla documentazione allegata al ricorso, sussistono in capo all'istante le condizioni previste dalla legge (requisito contributivo e anagrafico) per ottenere la richiesta prestazione pensionistica, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 503/1992. Il ricorrente ha chiesto, inoltre, in via istruttoria, la nomina di un Consulente tecnico d'ufficio al fine di accertare l'entità della contribuzione e l'importo del rateo mensile di pensione spettante, a far data dalla presentazione della domanda amministrativa.

II. Con **decreto** del 17 novembre 2023 è stata fissata l'udienza del 15 aprile 2024, ore 12,00, per la discussione del giudizio. Il ricorso e il decreto di fissazione di udienza sono stati ritualmente notificati all'INPS, sede Centrale e di omissis, e all'ASP di omissis, a mezzo p.e.c., il 20 novembre 2023.

III. L'INPS si è costituito in giudizio, con **memoria** depositata il 5 aprile 2024, ed ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere. L'istituto previdenziale ha, infatti, dichiarato di avere provveduto alla liquidazione della pensione di vecchiaia del ricorrente, differita a far data dal giorno successivo al compimento del 67° anno di età (24 novembre 2020), come da modello TE08 e da comunicazione di liquidazione del 5 aprile inviata all'istante, prodotti in giudizio. L'istituto resistente ha aggiunto, inoltre, che la liquidazione del trattamento pensionistico è stata possibile solo a seguito del deposito da parte dell'ASP del fascicolo amministrativo del

ricorrente in un precedente giudizio, iscritto al n. 23325/2023, instaurato dal sig. C. per la medesima questione, definito con la sentenza del Giudice monocratico delle pensioni n. 171/2023 del 13 ottobre 2023 di improcedibilità del ricorso. Secondo l'INPS, a causa della inerzia dell'amministrazione sanitaria, la quale non ha mai trasmesso, prima del deposito in giudizio, la documentazione necessaria al calcolo e alla liquidazione del trattamento pensionistico dell'istante, la domanda di pensione di vecchiaia, oggetto del presente giudizio, presentata il 3 novembre 2020, con decorrenza 24 novembre 2020, non è stata tempestivamente esaminata. Infine, l'istituto previdenziale ha chiesto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.

IV. All'udienza del 15 aprile 2024, previa dichiarazione di contumacia dell'ASP di omissis, l'avvocato del ricorrente ha aderito alla richiesta dell'INPS di cessazione della materia del contendere ed ha insistito nella condanna delle amministrazioni resistenti, o, comunque, della sola azienda sanitaria, al pagamento delle spese del giudizio.

L'avvocato dell'istituto previdenziale ha insistito per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e ha, quindi, chiesto il rigetto della domanda di condanna al pagamento delle spese del giudizio. La causa è stata, quindi, decisa mediante lettura del dispositivo in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I. In via preliminare, mette conto evidenziare che l'A.S.P. di omissis, nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, non si è costituita in giudizio.

Da qui la contumacia dell'amministrazione sanitaria dichiarata in udienza.

II. Dalla documentazione versata in atti dall'INPS e, in particolare, dal deposito del provvedimento di liquidazione della pensione di vecchiaia richiesta dal signor C., a decorrere dal 24 novembre 2020, e dalla nota di comunicazione della liquidazione della Pensione n. 216-670020065772 del 5 aprile 2024, questo Giudice ritiene vi siano tutte le condizioni per dichiarare la cessazione della materia del contendere.

Infatti, risulta *per tabulas* che le pretese avanzate dall'istante sono state integralmente soddisfatte dall'INPS, come, peraltro, riconosciuto in udienza dalla difesa del ricorrente.

III. Con riguardo alla richiesta del ricorrente di condanna alle spese del giudizio, questo Giudice, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, la ritiene meritevole di parziale accoglimento.

Appaiono, infatti, fondate le difese spiegate sul punto dall'INPS, dalle quali si evince l'inerzia dell'amministrazione sanitaria nella trasmissione degli atti indispensabili alla definizione della pratica pensionistica dell'istante.

Pertanto, ai sensi dell'art. 31 c.g.c., le spese di giudizio vanno poste a carico esclusivo dell'ASP di omissis e si liquidano nella

complessiva somma di euro 1.000,00 (mille), oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore del difensore antistatario del ricorrente.

P.Q.M.

Il Giudice delle pensioni in composizione monocratica presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando,

1) Dichiarare la contumacia dell'Azienda Sanitaria Provinciale di omissis;

2) Dichiarare cessata la materia del contendere;

3) Condanna l'ASP di omissis al pagamento dei compensi di difesa in favore della parte ricorrente, che liquida nell'importo di euro 1.000,00 (mille), oltre a spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 15 aprile 2024.

Il Giudice delle pensioni

Gianpiero D'Alia

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria in data 16/04/2024

La Responsabile delle Segreterie Giudizi pensionistici
f.to digitalmente Dott.ssa Francesca Deni